

## ALLEGATO V

## INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER LE OPERAZIONI DI PESCA SPERIMENTALE

1. Per far sì che il comitato scientifico istituito dalla convenzione disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione, durante il periodo in cui un'attività di pesca è considerata come sperimentale,
  - i) il comitato scientifico mette a punto (ed aggiorna eventualmente su base annuale) un programma di raccolta dei dati, volto ad identificare i dati richiesti per l'attività di pesca sperimentale e le iniziative necessarie per ottenere tali dati;
  - ii) ogni Stato membro che partecipa alla pesca presenta annualmente alla CCAMLR (alla data concordata) i dati previsti dal programma di raccolta dei dati messo a punto dal comitato scientifico;
  - iii) ogni Stato membro che partecipa alla pesca o intende autorizzare una nave a partecipare alla pesca prepara annualmente e trasmette alla CCAMLR, ad una data convenuta, un programma delle attività di pesca e di ricerca, affinché sia esaminato dal comitato scientifico e dalla Commissione;
  - iv) prima di autorizzare le proprie navi a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale già in corso, lo Stato membro notifica la sua intenzione alla Commissione, almeno tre mesi prima della successiva riunione ordinaria della Commissione, e attende la conclusione di tale riunione prima che le navi possano iniziare la loro attività;
  - v) qualora uno Stato membro non abbia presentato alla CCAMLR i dati previsti dal programma di raccolta dati per l'ultima campagna di pesca, esso non è autorizzato a proseguire la pesca sperimentale fin quando i dati in questione non siano stati presentati alla CCAMLR e il comitato scientifico non abbia avuto occasione di esaminarli;
  - vi) la capacità e lo sforzo di pesca sono soggetti ad un limite di cattura precauzionale situato ad un livello che non supera sostanzialmente quello necessario per ottenere le informazioni previste dal programma di raccolta di dati e richieste per le valutazioni di cui all'articolo 16;
  - vii) il nome, il tipo, le dimensioni, il numero di immatricolazione e l'indicativo di chiamata di ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale sono registrati dal segretariato della CCAMLR per lo meno tre mesi prima dell'inizio di ogni campagna di pesca;
  - viii) ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale prende a bordo un osservatore scientifico per garantire che i dati siano raccolti secondo il programma di raccolta dati concordato e che presti assistenza nella raccolta dei dati biologici e di altri dati utili.
2. Il programma di raccolta dati, che deve essere definito e aggiornato dal comitato scientifico, comprende, a seconda dei casi:
  - i) una descrizione dei dati relativi allo sforzo di pesca e dei dati biologici, ecologici e ambientali connessi necessari;
  - ii) un programma volto a orientare lo sforzo di pesca durante la fase sperimentale in modo da consentire la raccolta dei dati necessari per valutare il potenziale alienatico, i rapporti ecologici tra le popolazioni sfruttate, dipendenti e affini e l'eventualità di conseguenze negative;
  - iii) una valutazione dei tempi necessari per determinare le reazioni delle popolazioni sfruttate, dipendenti e affini alle attività di pesca.
3. I programmi delle attività di pesca e di ricerca predisposti dagli Stati membri che prendono parte alla pesca sperimentale o che intendono parteciparvi comprendono, nella misura in cui gli Stati membri sono in grado di procurarle, le seguenti informazioni:
  - i) una descrizione sulla conformità delle attività dello stato membro al programma di raccolta dati messo a punto dal comitato scientifico.
  - ii) la natura dell'attività di pesca sperimentale, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta ed i livelli massimi di cattura proposti per la prossima campagna;
  - iii) informazioni biologiche ottenute con campagne di valutazione e di ricerca che riguardano, ad esempio, la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e le informazioni sull'identità dello stock;
  - iv) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e l'eventualità che queste possano essere danneggiate dalla pesca proposta;
  - v) informazioni provenienti da altre attività di pesca della regione o da attività di pesca analoghe che possano facilitare la valutazione della resa potenziale.